

F.M. + C.V.

- 3 NOV. 2015

AULA 'B'



22414/15

ESSENTE RESTRIZIONE - ESSENTE ROLL - ESSENTE DOTT.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 29121/2014

Cron. 22414

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 16/07/2015
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29121-2014 proposto da:

██████████, ██████████, ██████████,
 elettivamente domiciliata in ██████████,
 presso lo studio dell'avvocato ██████████
 ██████████ che la rappresenta e difende giusta delega
 in atti;

- ricorrente -

2015

contro

3355

██████████, ██████████, in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ██████████, presso lo studio

dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *controricorrente* -


avverso la sentenza n. 7724/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2014 R.G. N. 3022/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato [REDACTED];

udito l'Avvocato [REDACTED] per delega orale [REDACTED];

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.





Svolgimento del processo

Con sentenza del 24.9 – 8.10.2014 la Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che le aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza con la quale era stata disattesa la domanda volta all'annullamento del licenziamento per assenza ingiustificata intimatole dalla società [REDACTED]

In pratica la Corte non ha ritenuto che l'invito rivolto alla lavoratrice di riprendere il servizio con la prospettazione dell'eventuale difficoltà al suo reinserimento nello stesso ufficio, dopo l'accertamento giudiziale della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, potesse costituire un'ipotesi di trasferimento atto a giustificare il rifiuto della dipendente alla ripresa del lavoro, in quanto la società postale non le aveva semplicemente garantito in assoluto la possibilità di reintegrarla nel posto di Rieti da ultimo ricoperto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [REDACTED] con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso la società [REDACTED]

La ricorrente deposita, altresì, nota d'udienza.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1354, 2° comma, 1460 e 1197 cod. civ., in quanto assume che la Corte d'appello è incorsa in errore nel ritenere infondate le sue censure attraverso le quali aveva tentato di porre in risalto che era legittima la sua decisione di sottoporre a condizione sospensiva il ripristino del rapporto di lavoro, la cui attuazione non era stata eseguita dalla datrice di lavoro in totale ossequio all'ordine giudiziale, atteso che quest'ultima, nel riservarsi con comunicazione scritta la risoluzione del rapporto in caso di riforma della sentenza, aveva finito per sottoporre lo stesso a condizione risolutiva. In sostanza la ricorrente sostiene di aver semplicemente reclamato il diritto di rifiutare l'adempimento parziale e



condizionato della controparte. Ne conseguirebbe, secondo tale tesi difensiva, l'illegittimità del licenziamento in quanto intervenuto su un rapporto mai effettivamente ricostituito a causa di una manifestazione di volontà condizionata del creditore, nella fattispecie la lavoratrice, che aveva replicato alla proposta condizionata della parte datoriale di ripresa del servizio proponendo, a sua volta, il differimento dell'esecuzione della sentenza di reintegra al momento in cui sarebbe diventata definitiva. Quindi, la Corte d'appello avrebbe violato le norme sopra richiamate nell'ignorare che la parte creditrice aveva il diritto di sospendere condizionatamente il rapporto di lavoro sino all'esito definitivo del giudizio senza incorrere nel rischio della sua anticipata risoluzione.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento giudiziale impugnato, l'illegittimità dell'inversione dell'onere della prova gravante sulla società resistente, la mancanza di prova dell'esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il disposto trasferimento, la violazione degli artt. 1176 e 1181 cod. civ., la mancata ammissione dei mezzi istruttori e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Si contesta, in sostanza, la decisione della Corte d'appello di ritenere infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. formulata dalla lavoratrice a fronte della volontà dell'azienda di procedere alla sua riammissione in servizio in una sede diversa da quella ove la medesima aveva svolto la prestazione lavorativa prima della reintegra.

Si evidenzia, nel contempo, l'erroneità della decisione dei giudici d'appello i quali avrebbero, da un lato, correttamente affermato che incombeva sulla parte datoriale l'onere di provare la legittimità dell'assegnazione della lavoratrice ad una sede diversa da quella in cui aveva prestato servizio prima dell'emissione della sentenza che aveva disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto, mentre, dall'altro, avrebbe ritenuto illegittimo il suo rifiuto a riprendere servizio, nonostante la società postale non avesse dimostrato che presso il luogo in cui



avrebbe dovuto essere eseguito il ripristino del rapporto non vi erano più posizioni lavorative disponibili e ad onta della mancata dimostrazione della sussistenza delle ragioni per le quali sarebbe stato operato il trasferimento senza una specifica indicazione della sede di destinazione.

Osserva la Corte che per ragioni di connessione logica i due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso è fondato.

Invero, occorre prendere le mosse dalla lettura del passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che nel caso di specie non è ravvisabile alcun trasferimento atto a giustificare il comportamento della lavoratrice, in quanto se era vero che la società non le aveva garantito in senso assoluto, nella lettera di invito alla ripresa del servizio, la possibilità di reintegra nel posto da ultimo ricoperto (██████████), di certo non aveva manifestato in maniera concreta ed univoca alcuna volontà di assegnare effettivamente la ██████████ ad un altro ufficio.

In realtà, rileggendo il contenuto della predetta raccomandata, si evince, al contrario, che la società comunicava alla ██████████ che non risultavano più disponibili presso il ██████████ posti di lavoro per l'espletamento delle mansioni di addetto al recapito e che, pertanto, fermo restando il ripristino del rapporto presso il ██████████, la medesima sarebbe stata applicata, dal giorno successivo al ripristino, presso altra struttura ove risultavano concrete possibilità di utilizzare la sua prestazione lavorativa, dandosi priorità di assegnazione in sequenza nella medesima provincia, nella medesima regione, nelle regioni limitrofe o nelle altre regioni.

Orbene, le censure colgono nel segno nel momento in cui pongono in evidenza che la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato la questione della verifica della dimostrazione, da parte della società postale, delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che la inducevano a comunicare alla lavoratrice la necessità di doverla destinare ad una sede diversa da quella ricoperta in epoca



antecedente all'esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra. Quindi, la Corte di merito non ha tenuto conto del fatto che la ██████████, pur invitando formalmente la lavoratrice a recarsi presso la ██████████, ove in precedenza era impiegata, per riprendere il servizio, nel contempo le prospettava la necessità del cambiamento di sede per non precisate ragioni e per una destinazione ancora da definire a decorrere dal giorno successivo alla stessa ripresa dell'attività lavorativa. Ne consegue che la Corte territoriale non poteva ritenere ingiustificata la reazione della lavoratrice sulla base della considerazione che la prospettiva dell'eventuale difficoltà al suo reinserimento nello stesso ufficio non costituiva un'ipotesi di trasferimento, atteso che il tenore della lettera raccomandata, come sopra riassunto, era di segno esattamente opposto.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 11927 del 16/5/2013) che "la ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti."

Si è anche precisato (Cass. Sez. Lav. n. 19095 del 9/8/2013), in aggiunta a quanto sopra espresso, che ove sia contestata la legittimità del trasferimento il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente



enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a riesaminare il merito della questione alla luce dei suddetti principi e a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 16 luglio 2015

Il Consigliere estensore

dr. Umberto Berrino

il Presidente

dr. Paolo Stille

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 3 NOV. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA